

SETTORE

IVA

**LE CESSIONI DEI BENI NECESSARI AL  
CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19**

RIFERIMENTI

- Art. 124, DL n. 34/2020
- N. 1-ter.1, Tabella A, Parte II-bis, DPR n. 633/72
- Circolare Agenzia Entrate 15.10.2020, n. 26/E

IN SINTESI

*Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti ed ha illustrato dettagliatamente i beni la cui cessione:*

- *se effettuata fino al 31.12.2020, è esente IVA, mantenendo inalterato il diritto alla detrazione;*
- *se effettuata dall'1.1.2021, va assoggettata all'aliquota IVA ridotta del 5%;*

*in applicazione di quanto disposto dal c.d. "Decreto Rilancio", al fine di agevolare i beni strettamente connessi al contenimento dell'emergenza COVID-19.*

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

**SO**  
fisco  
SCHEDE OPERATIVE

**ilnotiziario**



RIPRODUZIONE VIETATA

Al fine di agevolare l'acquisto dei beni utili / necessari per il contenimento dell'emergenza COVID-19, con l'art. 124, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" è stato:

- aggiunto il n. 1-ter.1 alla Tabella A, Parte II-bis, DPR n. 633/72 che prevede l'applicazione dell'**aliquota IVA ridotta del 5% alle cessioni dei seguenti beni**:



*"ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo";*

- previsto che le **cessioni dei suddetti beni sono esenti IVA, mantenendo inalterato il diritto alla detrazione dell'IVA** sugli acquisti ai sensi dell'art. 19, DPR n. 633/72.

Al fine di meglio circoscrivere l'ambito applicativo della nuova disposizione, l'Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta con la Circolare 15.10.2020, n. 26/E fornendo, oltre ad alcuni chiarimenti di carattere generale, una precisa individuazione dei beni per i quali risulta applicabile il trattamento IVA previsto dal citato art. 124.



L'ambito temporale delle due "agevolazioni" (aliquota IVA ridotta del 5% ed esenzione IVA) è differente. In particolare:

- l'**aliquota IVA ridotta del 5%** prevista dal citato nuovo n. 1-ter.1 è applicabile con riferimento alle **cessioni effettuate a decorrere dall'1.1.2021**;
- l'**esenzione IVA**, con mantenimento inalterato del diritto alla detrazione, è una disposizione transitoria che trova applicazione con riferimento alle **cessioni effettuate fino al 31.12.2020**.

L'Agenzia rammenta che il citato art. 124 rappresenta solo una delle misure IVA adottate per favorire il contrasto alla pandemia da COVID-19. In precedenza, ed ancora applicabili, sono stati infatti introdotti:

- l'art. 66, comma 3, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia" ai sensi del quale si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, senza pregiudizio quindi del diritto alla detrazione, gli acquisti dei beni ceduti nel 2020 a titolo di erogazione liberale in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19;
- l'art. 27, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità" ai sensi del quale per le donazioni dei c.d. "farmaci ad uso compassionevole nell'ambito dei programmi ad uso compassionevole" non vige la presunzione di cessione di cui all'art. 1, DPR n. 441/97.

Inoltre continua ad essere applicabile l'art. 68, comma 1, lett. f), DPR n. 633/72 che consente, a regime, di **importare senza IVA** i beni donati a Enti pubblici / associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità filantropiche / popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della Legge n. 996/70.

Conseguentemente è possibile continuare ad importare senza IVA (in luogo dell'IVA al 5%), i beni elencati al n. 1-ter.1, Tabella A, Parte II-bis, DPR n. 633/72 qualora siano donati ai soggetti o per le finalità di cui alla citata lett. f).

**BENI "AGEVOLATI" - INDICAZIONI GENERALI**

Al fine di individuare i beni per i quali è possibile applicare le agevolazioni in esame, l'Agenzia rammenta che è stato fatto riferimento all'elenco, indicativo e non esaustivo, allegato alla Decisione della Commissione UE 3.4.2020, n. 491, con la quale gli Stati membri sono stati autorizzati a "concedere" l'importazione dei beni elencati in esenzione da dazi e IVA dal 30.1 al 31.10.2020 (termine prorogato dalla Decisione 23.7.2020, n. 1101 ed ora all'esame per un'ulteriore proroga).



Diversamente dall'elenco comunitario, l'**elenco dei beni stilato dal Legislatore nazionale** con il comma 1 del citato art. 124 **ha natura tassativa e non esemplificativa**.

Conseguentemente l'esenzione IVA (fino al 31.12.2020) e l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5% (dall'1.1.2021) possono essere applicate **esclusivamente** alle operazioni aventi ad oggetto i **beni espressamente previsti** nel citato elenco.

La stessa Agenzia nella Circolare n. 26/E in esame precisa inoltre che per poter fruire del regime di maggior favore **è altresì necessario che i beni siano destinati alla finalità sanitaria** che sta alla base della disposizione (contrasto della diffusione del COVID-19 e delle pandemie in genere, cura dei soggetti affetti nonché protezione della collettività dagli stessi virus).

La **destinazione sanitaria** in molti casi è **implicita nella tipologia del bene** mentre in altri non è scontata. Così, ad esempio, le soluzioni idroalcoliche possono essere utilizzate anche per finalità cosmetiche o alimentari. Al ricorrere di tali "altri" utilizzi / destinazioni, alla cessione della soluzione idroalcolica non è applicabile né l'aliquota IVA ridotta del 5% né l'esenzione IVA.

A tal fine l'Agenzia ritiene che sia possibile fare riferimento all'acquirente ed al settore di attività.

**IMPORTAZIONI E ACQUISTI INTRAUE**

Con riferimento alle importazioni ed agli acquisti intraUE dei beni in esame l'Agenzia rammenta che:

- l'Agenzia delle Dogane nella Circolare 30.5.2020, n. 12/D ha ribadito la tassatività dell'elenco dei beni ed individuato i codici doganali delle merci oggetto dell'agevolazione IVA in questione, cui è stato associato in TARIC il Codice Addizionale "Q101" da indicare, fino al 31.12.2020, nella casella 33 del DAU;
- l'esenzione IVA con diritto alla detrazione fino al 31.12.2020 e l'aliquota IVA ridotta del 5% dall'1.1.2021 trovano applicazione anche per gli acquisti intraUE.



Dal punto di vista soggettivo non sono previste particolari restrizioni. Conseguentemente, evidenzia la stessa Agenzia, le agevolazioni in esame sono **applicabili a qualsiasi cedente e acquirente ed a qualsiasi stadio di commercializzazione**.

Così, ad esempio, una volta importati, i beni elencati possono essere oggetto di diverse cessioni interne prima di giungere al consumatore finale, usufruendo tutte, importazione compresa, dell'esenzione IVA ovvero dell'aliquota IVA ridotta del 5%.

**PRESTAZIONI DI SERVIZI**

Il trattamento IVA agevolato in esame trova applicazione anche con riferimento alle prestazioni di servizi di cui all'art. 16, comma 3, DPR n. 633/72, ai sensi del quale l'imposta si applica con la stessa aliquota prevista per la cessione nei casi in cui il bene è prodotto mediante contratti d'opera, di appalto e simili ovvero è acquisito mediante locazione finanziaria, noleggio e simili.

Così, ad esempio, la fornitura di un ventilatore polmonare mediante un contratto di leasing sarà esente IVA se effettuata entro il 31.12.2020 e assoggettata ad IVA con l'aliquota del 5% se effettuata dall'1.1.2021.

**CESSIONI GRATUITE**

L'art. 124 in esame trova **applicazione anche con riferimento alle cessioni gratuite** dei beni contemplati nel citato elenco.

In merito l'Agenzia precisa che, anche nel caso in cui tali cessioni gratuite sono effettuate a favore dei soggetti di cui all'art. 10, comma 1, n. 12), DPR n. 633/72, non trova applicazione l'indetraibilità dell'imposta sul relativo acquisto prevista dall'art. 19, comma 2, DPR n. 633/72 ma, al ricorrere delle condizioni sopra evidenziate (bene presente nello specifico elenco destinato al contenimento / cura del COVID-19 o altre pandemie), **si applica il trattamento IVA previsto dall'art. 124.**

Ciò comporta che la cessione gratuita a favore dei predetti soggetti:

- effettuata fino al 31.12.2020, è esente IVA, senza pregiudizio del diritto alla detrazione in capo al cedente;
- effettuata dall'1.1.2021 è soggetta all'ordinario regime di esenzione di cui al citato art. 10, comma 1, n. 12), ai sensi del quale al cedente non è attribuito il diritto alla detrazione dell'IVA.

### BENI "AGEVOLATI" - INDIVIDUAZIONE SPECIFICA

Prima di esaminare nel dettaglio le tipologie di beni per i quali risulta applicabile il trattamento IVA in esame, nella Circolare n. 26/E l'Agenzia sottolinea che **i beni agevolabili ai sensi dell'art. 124 costituiscono un paniere più ristretto di quello individuato dai codici TARIC** riportati dall'Agenzia delle Dogane nella citata Circolare n. 12/D.



Quest'ultima infatti **antepone "ex" alla voce doganale individuata**, per indicare che la voce ha una portata più ampia rispetto a quella della norma in commento.

Per "ex" si intende, in sostanza, "una parte di" e pertanto **occorre individuare all'interno della voce considerata, quali beni siano agevolabili ai sensi dell'art. 124.**

### TERMOMETRI

Il Ministero della Salute ha precisato che nella nozione di termometri rientrano **"tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea"**. Conseguentemente, **possono beneficiare** del trattamento IVA in esame **anche i termoscanner**, in quanto assimilati ai termometri.

L'Agenzia delle Dogane nella Circolare n. 12/D ha classificato i termometri con i codici ex 9025 1120 / ex 9025 1180 / ex 9025 1900.

Codice	Descrizione
<b>9025</b>	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro
	- termometri e pirometri, non combinati con altri strumenti
<b>9025 11</b>	-- a liquido, a lettura diretta
<b>9025 1120 00</b>	--- per uso clinico
<b>9025 1180</b>	--- altri
<b>9025 1180 10</b>	---- destinati ad aeromobili civili
<b>9025 1180 90</b>	---- altri
<b>9025 1900</b>	-- altri
<b>9025 1900 10</b>	--- destinati ad aeromobili civili
<b>9025 1900 90</b>	--- altri



In considerazione del fatto che le tabelle TARIC sono revisionate costantemente, l'Agenzia delle Entrate evidenzia che è opportuno consultare la banca dati TARIC sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane.

### DETERGENTI DISINFETTANTI PER MANI

Rientrano nella dizione di "detergenti disinfettanti per mani" che possono beneficiare del trattamento IVA in esame **soltanto i prodotti per le mani con potere disinfettante**, ossia, in particolare, i **biocidi (BPR) o presidi medico chirurgici (PMC)**.

Trattasi di **disinfettanti, autorizzati** dal Ministero della Salute o dall'ISS, che obbligatoriamente **riportano in etichetta il numero di registrazione / autorizzazione**. I prodotti utilizzati per:

- disinfettare la cute appartengono alla categoria PT1;
- la disinfezione delle superfici appartengono alla categoria PT2;

fermo restando che alcuni prodotti (ad esempio, l'etanolo) sono idonei ad entrambi gli usi (PT1/PT2).



**I “semplici” detergenti / comuni igienizzanti per le mani non possono essere ricompresi** nell'elenco di cui all'art. 124 in quanto non svolgono un'azione disinfettante ma si limitano a rimuovere lo sporco (per tali prodotti non è prevista alcuna autorizzazione del Ministero della Salute / ISS ma è sufficiente rispettare la normativa in materia di detergenti o cosmesi).

L'Agenzia precisa inoltre che non possono beneficiare del trattamento IVA in esame tutti i prodotti corrispondenti ai codici individuati dall'Agenzia delle Dogane nella citata Circolare n. 12/D, bensì **soltanto i biocidi e i presidi medico chirurgici autorizzati per l'igiene umana** (PT1) e quelli utilizzabili **sia per l'igiene umana sia per disinfettare le superfici** (PT1/PT2), i cui principi attivi devono rispettare le percentuali indicate dall'ISS nel Rapporto ISS COVID-19 13.7.2020, n. 19 (ad esempio, è previsto che sono efficaci per la disinfezione della cute, i PMC o i biocidi con etanolo compreso tra il 73,6% e 89% nonché quelli a base di etanolo e 1-propanolo con concentrazione di etanolo del 65%).

In **assenza di autorizzazione dell'Autorità competente** (in genere, Ministero della Salute) o nelle more della stessa, la cessione dei predetti prodotti **non può beneficiare** dell'esenzione IVA ex art. 124, comma 2, o “a regime” dell'aliquota IVA ridotta del 5%.

L'Agenzia delle Dogane nella citata Circolare n. 12/D ha classificato i **“detergenti disinfettanti per le mani”** con i codici ex 3401 1100 / ex 3401 1900 / ex 3401 2010 / ex 3401 2090 / ex 3401 3000 / ex 3402 1200 / ex 3808 94.

Codice	Descrizione
<b>3401</b>	Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti
	- Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti
<b>3401 1100 00</b>	-- da toletta (compresi quelli ad uso medicinale)
<b>3401 1900 00</b>	-- altri
<b>3401 20</b>	- Saponi presentati in altre forme
<b>3401 2010 00</b>	-- Flocchi, scaglie, granuli o polveri
<b>3401 2090 00</b>	-- altri
<b>3401 3000 00</b>	- Prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone
<b>3808 94</b>	-- Disinfettanti
<b>3808 9410 00</b>	--- a fase di sali di ammonio quaternario
<b>3808 9420</b>	--- a base di composti alogenati
<b>3808 9420 20</b>	---- acido tricloroisocianurico (e sui suoi preparati), chiamato anche simclosene nella denominazione comune internazionale
<b>3808 9420 30</b>	---- Bromocloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dione (CAS RN 32718-18-6) contenente: - 1,3-dicloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dione (CAS RN 118-52-5); - 1,3-dibromo-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dione (CAS RN 77-48-5); - 1-bromo,3-cloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dione (CAS RN 16079-88-2) e - 1-cloro,3-bromo-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dione (CAS RN 126-06-7)

<b>3808 9420 90</b>	---- altre
<b>3808 9490</b>	--- altri
<b>3808 9490 10</b>	---- aerosol tecnici contenenti HFC con potenziale di riscaldamento pari o superiore a 150
<b>3808 9490 90</b>	---- altre



L'Agenzia delle Entrate ribadisce che tra i prodotti elencati **vanno individuati solo i detergenti disinfettanti per le mani con le predette caratteristiche**. Tutti gli altri prodotti indicati in tabella non possono beneficiare del trattamento IVA di cui all'art. 124.

## MASCHERINE

Possono beneficiare del trattamento IVA in esame **soltanto le mascherine chirurgiche e le mascherine Ffp2 e Ffp3** a prescindere dall'uso ospedaliero delle stesse.

Come evidenziato dal Ministero della Salute e dall'ISS solo queste "protezioni" costituiscono idonei strumenti di prevenzione contro COVID-19 / Sars, **a condizione che siano certificate come dispositivo medico (DM) o dispositivo di protezione individuale (DPI)**.

In particolare:

- le **mascherine chirurgiche** rientrano nell'ambito dei dispositivi medici di cui al D.Lgs. n. 46/97 e per essere sicure devono rispettare la norma UNI EN 14683:2019;
- le **mascherine Ffp2 e Ffp3** (c.d. "facciali filtranti"), rientrano nei dispositivi di protezione individuale di cui al D.Lgs. n. 475/92 e per essere sicure devono rispettare la norma UNI EN 149:2009.

Alla luce della precisazione del Ministero della Salute in base alla quale



*"ogni altra mascherina reperibile in commercio, diversa da quelle sopra elencate, **non è un dispositivo medico né un dispositivo di protezione individuale ... non è prevista alcuna valutazione dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'INAIL**"*

L'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 26/E in esame giunge alla conclusione che



*"ogni altra mascherina reperibile in commercio, diversa da quelle sopra elencate (quali ad esempio le mascherine in tessuto prodotte per uso igienico non sanitario) e prodotta senza il rispetto dei requisiti tecnici ... (i.e. UNI EN 14683:2019 e UNI EN 149:2009), **non possa beneficiare del trattamento IVA previsto dall'articolo art. 124**"*

### Mascherine "prodotte in deroga"

Rientrano tra le mascherine chirurgiche agevolate **anche le mascherine chirurgiche / Ffp2 e Ffp3 "autorizzate in deroga" dall'ISS o dall'INAIL** ai sensi dell'art. 15, DL n. 18/2020. In particolare si rammenta che:

- chi intende produrre / importare / commercializzare **mascherine chirurgiche e DPI** in deroga alle ordinarie disposizioni vigenti deve:
  - inviare all'ISS / INAIL un'autocertificazione attestante le caratteristiche tecniche;
  - dichiarare che le mascherine rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa;
- entro 3 giorni l'ISS / INAIL si pronuncia in merito alla rispondenza delle mascherine alle norme vigenti. Si tratta pertanto di una procedura di validazione straordinaria fermi restando gli ordinari standard di qualità / sicurezza di prodotto richiesti.

In merito agli aspetti riguardanti la detrazione IRPEF della spesa sostenuta per l'acquisto delle mascherine chirurgiche / Ffp2 e Ffp3, l'Agenzia rinvia ai chiarimenti forniti nella Circolare 6.5.2020, n. 11/E (quesito 5.12 - Informativa SEAC [13.5.2020, n. 141](#)).

Ai fini dell'importazione, va evidenziato che:

- l'Agenzia delle Dogane ha classificato le mascherine agevolate con i codici:
  - ex 6307 9098 per le mascherine chirurgiche;
  - ex 6307 9098 e ex 9020 0000 80 per le mascherine Ffp2 e Ffp3;

- con il Regolamento UE n. 1369/2020, a decorrere dal 3.10.2020, sono stati previsti i seguenti nuovi codici:
  - 6307 9098 15 per le mascherine chirurgiche;
  - 6307 9098 11 per le mascherine Ffp2 e Ffp3.

### **Mascherine “riutilizzabili”**

La **mascherina riutilizzabile, venduta unitamente al relativo filtro, rientra** tra i beni di cui all'art. 124 in esame a **condizione che abbia le caratteristiche tecniche per essere certificata come DM o DPI** prodotto secondo le norme UNI EN ISO 14683-2019 e UNI EN 149:2009.

Analogamente, la **cessione dei singoli filtri** (che rappresentano l'elemento principale della mascherina che ne definisce le caratteristiche filtranti e di sicurezza, a poco o nulla rileva il relativo supporto) **può usufruire del trattamento IVA in esame a condizione che disponga delle predette caratteristiche tecniche** (DPI / Ffp2 e Ffp3 e rispetto UNI EN 149:2009).

### **DISPENSER A MURO PER DISINFETTANTI**

In considerazione del fatto che la norma ha inteso **agevolare i distributori di disinfettanti che presentano elementi di ancoraggio e fissità** (ad esempio, al terreno o a muro), nell'ambito della definizione di “dispenser a muro per disinfettanti”:

- **rientrano** anche le **piantane dotate di sistemi di fissaggio**;
- sono **escluse tutte le strutture facilmente asportabili**, come ad esempio, le colonnine di cartone su cui sono posizionati i normali flaconi dotati di dispenser.

Per poter beneficiare del trattamento IVA in esame, il dispenser deve avere le predette caratteristiche, a nulla rilevando **che non sia utilizzabile unicamente per disinfettanti**.

L'Agenzia delle Dogane nella citata Circolare n. 12/D ha classificato i “dispenser a muro per disinfettanti” con il codice ex 8479 8997, cioè, “altri” di “altri”, nell'ambito del codice 8479 “*Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati nè compresi altrove in questo capitolo*”.

### **SOLUZIONE IDROALCOLICA IN LITRI**

Nella nozione di “*soluzione idroalcolica in litri*” rientrano i **disinfettanti a base alcolica, certificati / autorizzati come PMC o biocidi**, normalmente utilizzati per la pulizia di rilevanti superfici oppure in ambito sanitario (solo questo tipo di prodotti ha un'azione virucida). Inoltre, considerato che secondo l'ISS sono efficaci i PMC e i biocidi a base di etanolo almeno al 70%, **sono esclusi** dall'ambito di applicazione dell'art. 124 i **PMC e i biocidi con etanolo inferiore a detta percentuale**.

In merito alla dimensione della confezione, l'Agenzia precisa che possono beneficiare del trattamento IVA in esame quelle il cui **contenuto fa riferimento al litro come unità di misura** (ad esempio, confezioni da mezzo litro / 750 ml). Di conseguenza sono comprese sia le confezioni maggiori o uguali a un litro che quelle di minore dimensione, fermo restando che la cessione deve avvenire per **finalità sanitarie** (le cessioni per finalità cosmetiche o alimentari non beneficiano del regime di favore).

Ai fini dell'importazione, l'Agenzia delle Dogane nella citata Circolare n. 12/D ha classificato la soluzione idroalcolica in litri con i seguenti codici ex 2207 1000 / ex 2207 2000 / ex 2208 9091 ed ex 2208 9099.

Codice	Descrizione
<b>2207</b>	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo
<b>2207 1000</b>	- Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol
	-- ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'UE

2207 1000 11	--- Alcole etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'UE, esclusi i prodotti con un tenore di acqua superiore a 0,3% (mlm) misurato secondo la norma EN15376
2207 1000 19	--- altro
2207 1000 90	-- altro
2207 2000	- Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo
	-- ottenuto con prodotti che figurano nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'UE
2207 2000 11	--- Alcole etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell'Allegato I del Trattato dell'UE), esclusi i prodotti con un tenore di acqua superiore a 0,3% (mlm) misurato secondo la norma EN15376
2207 2000 19	--- altro
2207 2000 90	-- altro
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione
2208 9091	--- inferiore o uguale a 2 litri
2208 9091 10	---- ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell'Allegato I del Trattato dell'UE
2208 9091 90	---- altro
2208 9099	--- superiore a 2 litri
	---- ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell'Allegato I del Trattato dell'UE
2208 9099 11	----- Alcole etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell'Allegato I del Trattato dell'UE), esclusi i prodotti con un tenore di acqua superiore a 0,3% (mlm) misurato secondo la norma EN15376
2208 9099 19	----- altro
2208 9099 90	---- altro

### PEROSSIDO AL 3% IN LITRI

**Sono agevolati i PMC e i biocidi a base di perossido di idrogeno al 3%, c.d. "acqua ossigenata".** Non sono ammesse altre tipologie di disinfettanti.

In merito alla dimensione della confezione, come precisato nel chiarimento riguardante la "soluzione idroalcolica in litri", sono agevolabili **anche confezioni inferiori al litro**.

Ai fini dell'importazione, l'Agenzia delle Dogane ha classificato tale prodotto al codice ex 2847 0000 "*Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea*", indipendentemente dal tipo di concentrazione. Tuttavia, nell'ambito di tale codice, **possono beneficiare del trattamento agevolato soltanto i prodotti con perossido al 3%**, a prescindere dal formato della confezione.

Si rammenta che prima dell'entrata in vigore dell'art. 124, l'aliquota IVA applicabile al perossido di idrogeno (acqua ossigenata) soluzione 3% era pari al 22% (anziché del 10%).

### DEFINIZIONE DI STRUMENTAZIONE PER DIAGNOSTICA COVID-19

Nella nota 9.6.2020, n. 3662 il Ministero della Salute ha specificato che la definizione di "strumentazione per diagnostica per COVID-19" ricomprende anche



*"i Saturimetri (pulsossimetri e ossimetri) in quanto sono dispositivi medici che permettono di diagnosticare una sofferenza a carico dell'apparato respiratorio di cui è responsabile COVID-19".*

Ai fini dell'importazione di tale strumentazione l'Agenzia delle Dogane ha indicato i codici ex 3002 1300 / ex 3002 1400 / ex 3002 1500 / ex 3002 9090 / ex 3822 0000 / ex 9018 90 / ex 9027 80 / ex 9027 8080.

Codice	Descrizione
<b>3002</b>	Sangue umano, sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici, antisieri, altre frazioni del sangue e prodotti immunologici, anche modificati o ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili
	- Antisieri, altre frazioni del sangue e prodotti immunologici, anche modificati o ottenuti mediante procedimenti biotecnologici
<b>3002 1100 00</b>	-- Kit per test diagnostici della malaria
<b>3002 1200 00</b>	-- Antisieri e altre frazioni di sangue
<b>3002 1300 00</b>	-- Prodotti immunologici, non miscelati, non presentati sotto forma di dosi, nè condizionati per la vendita al minuto
<b>3002 1400 00</b>	-- Prodotti immunologici, miscelati, non presentati sotto forma di dosi, nè condizionati per la vendita al minuto
<b>3002 1500 00</b>	-- Prodotti immunologici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto
<b>3002 1900 00</b>	-- altri
<b>3002 2000 00</b>	- Vaccini per la medicina umana
<b>3002 3000 00</b>	- Vaccini per la medicina veterinaria
<b>3002 90</b>	- altri
<b>3002 9010 00</b>	-- Sangue umano
<b>3002 9030 00</b>	-- Sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici
<b>3002 9050</b>	-- Colture di microrganismi
<b>3002 9050 10</b>	--- Agenti patogeni e colture di agenti patogeni
<b>3002 9050 90</b>	--- Altri
<b>3002 9090</b>	-- Altri
<b>3002 9090 10</b>	--- Agenti patogeni e colture di agenti patogeni
<b>3002 9090 90</b>	--- Altri
<b>9018</b>	Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici
<b>9018 90</b>	- altri strumenti ed apparecchi
<b>9027</b>	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (ad esempio polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi
<b>9027 10</b>	- Analizzatori di gas o di fumi
<b>9027 1010 00</b>	-- elettronici
<b>9027 1090 00</b>	-- altri
<b>9027 2000 00</b>	- Cromatografi ed apparecchi di elettroforesi
<b>9027 3000 00</b>	- Spettrometri, spettrofotometri e spettrografi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)
<b>9027 5000 00</b>	- altri strumenti ed apparecchi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV visibili, IR)
<b>9027 80</b>	- altri strumenti ed apparecchi
<b>9027 8005 00</b>	-- Indicatori dei tempi di posa
<b>9027 8020 00</b>	-- pH metri, rH metri e altri apparecchi per misurare la conducibilità
<b>9027 8080 00</b>	-- altri
<b>9027 9000 00</b>	- Microtomi, parti ed accessori

In merito ai **test sierologici** l'Agenzia precisa che gli stessi, in qualità di strumenti diagnostici per eseguire test sierologici, **possono godere del regime agevolato a condizione che siano classificabili nei codici** richiamati dalla citata Circolare n. 12/D.

**RIPRODUZIONE VIETATA**

## ATTREZZATURE PER LA REALIZZAZIONE DI OSPEDALI DA CAMPO

Nella definizione di “attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo” rientrano i letti ospedalieri, le tende, ivi incluse quelle in plastica in quanto beni che, in base all'elenco allegato alla Decisione UE n. 491/2020 sono “*attrezzature di ospedali da campo*”.

L'Agenzia delle Dogane ha classificato i predetti beni ai seguenti codici: letti ospedalieri ex 9402 9000, tende 6306 2200 - 6306 2900, tende di plastica 3926 9097.

Codice	Descrizione
<b>9402</b>	Mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria (per esempio: tavoli operatori, tavoli per esami, letti con meccanismo per usi clinici, poltrone per dentisti); poltrone da parrucchiere e poltrone simili, con dispositivi di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti
<b>9402 1000 00</b>	- Poltrone per dentisti, poltrone da parrucchiere e poltrone simili, e loro parti
<b>9402 9000 00</b>	- altri
<b>6306</b>	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio
	- Copertoni e tende per l'esterno
<b>6306 1200 00</b>	-- di fibre sintetiche
<b>6306 1900 00</b>	-- di altre materie tessili
	- Tende
<b>6306 2200 00</b>	-- di fibre sintetiche
<b>6306 2900 00</b>	-- di altre materie tessili
<b>6306 3000 00</b>	- Vele
<b>6306 4000 00</b>	- Materassi pneumatici
<b>6306 9000</b>	- altri
	-- di cotone
<b>6306 9000 11</b>	--- Amache, fatti a mano
<b>6306 9000 19</b>	--- altri
<b>6306 9000 90</b>	-- di altre materie tessili
<b>3926</b>	Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914
<b>3926 9097</b>	-- altri
<b>3926 9097 05</b>	--- per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili
<b>3926 9097 10</b>	--- microsfere di polimero di divinilbenzene, di diametro di 4,5)µm o più ed uguale o inferiore a 80)µm
<b>3926 9097 15</b>	--- Molla trasversale a balestra in plastica di fibra di vetro rinforzata destinata alla fabbricazione di sistemi di sospensione per autoveicoli a motore
<b>3926 9097 20</b>	--- Fogli o pellicole riflettenti, costituiti da una faccia superiore di poli(cloruro di vinile) con impressioni regolari a forma di piramide, sigillati a caldo in linee parallele o in forma di griglia ad un dorso di materia plastica o di tessuto o di maglia, ricoperto da un lato di materia plastica
<b>3926 9097 23</b>	--- Ricopertura in plastica con supporti di fissazione per il retrovisore esterno di veicoli a motore
<b>3926 9097 25</b>	--- Microsfere non espansibili di un copolimero di acrilonitrile, di metacrilonitrile e di metacrilato di isobornile, di diametro di 3)µm o più ed uguale o inferiore a 4,6)µm
<b>3926 9097 27</b>	--- Guarnizione in schiuma di polietilene destinata a riempire lo spazio tra la carrozzeria di un autoveicolo e la base di un retrovisore
<b>3926 9097 30</b>	--- Parti di frontalini per autoradio e per climatizzatori da automobile: - di acrilonitrile-butadiene-stirene contenenti o meno policarbonato; - ricoperti di strati di rame, di nichel e di cromo; - con uno spessore totale del rivestimento non inferiore a 5,54)µm, ma non superiore a 49,6)µm

RIPRODUZIONE VIETATA

<b>3926 9097 33</b>	--- Alloggiamenti, parti di alloggiamento, tamburi, manopole di regolazione, telai, coperture e altre parti in acrilonitrile-butadiene-stirene o policarbonato del tipo usato nella fabbricazione di telecomandi
<b>3926 9097 34</b>	--- Elementi decorativi galvanizzati per interni o esterni costituiti da: - un copolimero di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS), anche miscelato con policarbonato; - strati di rame, nichel e cromo per l'impiego nella fabbricazione di parti per gli autoveicoli delle voci 8701) a 8705
<b>3926 9097 40</b>	--- Involucro di silicone per protesi mammarie
<b>3926 9097 50</b>	--- Manopola di frontalino per autoradio, in policarbonato di bisfenolo-A, in imballaggi immediati di non meno di 300 unità
<b>3926 9097 60</b>	--- Preservativi in poliuretano
<b>3926 9097 70</b>	--- Resina epossidica, contenente, in peso, 70% o più di diossido di silicio, destinata al incapsulamento di prodotti delle voci 8533, 8535, 8536, 8541, 8542) o 8548
<b>3926 9097 77</b>	--- Anello di disaccoppiamento in silicone, con diametro interno di 14,7 o più, ma non più di 16,0 mm, in imballaggi immediati di 2.500 unità o più, del tipo utilizzato nei sistemi di sensori di parcheggio assistito
<b>3926 9097 90</b>	--- altre

### BENI SOGGETTI ALL'ALIQUTA IVA RIDOTTA DEL 5%

A decorrere dall'1.1.2021, i beni elencati nel citato n. 1-ter.1 (ad esempio, ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva / mascherine Ffp2 e Ffp3 / abbigliamento protettivo per finalità sanitarie) sono **assoggettati all'aliquota IVA ridotta del 5% se destinati a finalità sanitarie** e non necessariamente / soltanto al contrasto al COVID-19 e a pandemie in generale.

### ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO PER FINALITÀ SANITARIE

Al fine di individuare gli **articoli di abbigliamento protettivo** per i quali è possibile applicare il trattamento IVA in esame **rileva la "finalità sanitaria" degli stessi** tenendo presente che la medesima va intesa **in senso oggettivo**, ossia considerando i **beni che possiedono le caratteristiche tecniche** idonee a garantire:

- *"in primis la protezione degli operatori sanitari dalla diffusione del virus";*
- il rispetto dei **protocolli di sicurezza adottati nei vari settori** del sistema economico che hanno reso obbligatorio l'utilizzo di tali articoli da parte degli operatori (ad esempio, scuola / industria alimentare / grande distribuzione).

Gli acquirenti dei beni in esame al fine di rispettare i predetti protocolli possono pertanto usufruire dell'esenzione IVA fino al 31.12.2020 / aliquota IVA ridotta del 5% dall'1.1.2021.

L'Agenzia delle Dogane ha classificato tali beni ai seguenti codici:

- ex 3926 2000, ex 4015 1100, ex 4015 1900 per i guanti in lattice / vinile / nitrile;
- ex 9004 9010, ex 9004 9090, ex 3926 9097, ex 3926 2000 per le visiere e gli occhiali protettivi;
- ex 6210 10, ex 6210 20, ex 6210 30, ex 6210 40, ex 6210 50, ex 6211 32, ex 6211 33, ex 6211 39, ex 6211 42, ex 6211 43, ex 6211 49 per le tute di protezione, i camici impermeabili e i camici chirurgici;
- ex 6505 0030, ex 6505 0090, ex 6506 per le cuffie copricapo;
- ex 3926 2000, ex 3926 9097, ex 4818 9010, ex 6307 9098 per i calzari e i soprascarpe.



Come sopra evidenziato, il regime IVA agevolato in esame non è applicabile a tutti i beni rientranti nei predetti codici ma **soltanto ai beni che, oltre ad essere ricompresi in tali codici, presentano le caratteristiche di DPI / dispositivo medico (DM).**

### PEZZI DI RICAMBIO E BENI ACCESSORI

In applicazione di quanto disposto dall'art. 12, DPR n. 633/72, il regime IVA agevolato in esame può essere **applicato anche alle operazioni accessorie alle cessioni dei beni "agevolabili"** al ricorrere delle condizioni previste dallo stesso art. 12.

Nei casi non ricadenti nelle fattispecie contemplate dal citato art. 12, l'Agenzia precisa che la cessione dei singoli pezzi di ricambio / beni accessori andrà **valutata caso per caso**, anche in sede di interpello.

### CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI

L'ambito di applicazione dell'art. 124 in esame si sovrappone parzialmente a quello relativo al c.d. "bonus sanificazione / acquisto DPI" di cui all'art. 125, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio".

In merito l'Agenzia specifica che tra i beni elencati nel citato n. 1-ter.1 rientrano anche i beni previsti dal comma 2 del citato art. 125 (ad esempio, DPI / prodotti detergenti / disinfettanti / termoscanter). Ciò comporta che



*"se un'impresa acquista delle mascherine chirurgiche, delle mascherine Ffp2 e Ffp3 oppure delle mascherine chirurgiche «autorizzate in deroga» ... **effettua l'operazione in esenzione da IVA sino al 31 dicembre 2020 e si vede riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento della spesa sostenuta**".*

### SOGGETTI CON VENTILAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Con riferimento ai soggetti che applicano la c.d. "ventilazione dei corrispettivi" l'Agenzia conferma che **il totale globale di corrispettivi "da ventilare" deve essere ridotto dei corrispettivi relativi alle cessioni dei beni in esame che fino al 31.12.2020 sono esenti IVA**.

Nel caso in cui l'ammontare dei corrispettivi dei beni in esame **non sia noto** (i corrispettivi sono stati "registrati" senza differenziare in base all'aliquota IVA) l'importo da sottrarre dal totale globale dei corrispettivi prima di determinare l'IVA a debito va calcolato **in proporzione alla percentuale degli acquisti relativi ai medesimi beni** (Informativa SEAC [28.5.2020, n. 159](#)).

In merito l'Agenzia propone il seguente esempio.

#### Esempio



Si ipotizzi i seguenti acquisti:

- € 2.000 con aliquota IVA 4%;
- € 2.000 con aliquota IVA 22%;
- € 1.000 in esenzione ex art. 124, DL n. 34/2020;

ed un ammontare (lordo IVA) dei corrispettivi pari a € 10.000 per i quali l'esercente non è in grado di determinare analiticamente l'importo relativo alle cessioni dei beni in esenzione IVA di cui all'art. 124.

Gli acquisti in esenzione rappresentano il 20% del totale mentre quelli al 4% - 22% il 40% ciascuno.

L'IVA al 4% va quindi scorporata dal corrispondente ammontare dei corrispettivi "ripartiti" (€ 4.000) così come per l'IVA al 22%.

Resta fermo che, se il cedente è in grado di "calcolare con esattezza" l'ammontare dei corrispettivi relativi ai beni esenti (ad esempio, perché al momento della certificazione sono stati tenuti distinti dagli altri corrispettivi, come accade per quelli documentati con fattura), al fine di escludere dalla ventilazione tali operazioni, il costo dei beni di cui all'art. 124 va sottratto dal totale degli acquisti ed i corrispettivi relativi agli stessi vanno sottratti dalle vendite.

### COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE IVA PERIODICHE - MOD. IVA

L'ammontare delle operazioni relative ai beni in esame nella Comunicazione delle liquidazioni IVA periodiche va così evidenziato:

- a rigo VP2 da parte del cedente;
- a rigo VP3 da parte dell'acquirente.

Nelle istruzioni del mod. IVA 2021 saranno fornite le specifiche modalità per l'indicazione delle operazioni in esame nei quadri di riferimento.

